STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 29

(Attribuzioni del personale esecutivo degli uffici). Il personale esecutivo degli uffici disimpegna mansioni di archivio di protocollo, di registrazione e di copia, anche con utilizzazione di macchine, nonché quelle ausiliarie delle professioni sanitarie e di aiuto al personale di concetto per la collaborazione contabile, tecnica ed amministrativa, adeguate al grado di cultura richiesto per l'ammissione in impiego, nei limiti e secondo i compiti previsti dai regolamenti ferroviari

Il personale esecutivo degli uffici disimpegna mansioni di archivio, di protocollo, di registrazione, di copia, anche con utilizzazione di macchine, nonche' quelle di aiuto al personale di concetto per la collaborazione contabile tecnica ed amministrativa, adeguate al grado di cultura richiesto per l'immissione in impiego, nei limiti e secondo i compiti previsti dai regolamenti ferroviari.

Versione in vigore dal 14 maggio 1958, non più in vigore dal 8 gennaio 1971 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	II — Costituzione del rapporto
Capo	II — Nomine
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-29-attribuzioni-del-personale-esecutivo-degli-uffici-il-personale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it